



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.M. n. 105, in data 11 aprile 2024, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTA la richiesta del 21 ottobre 2021 della Società EngiNe s.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 15 - 01100 Viterbo, ora EngiNe s.p.a. con sede legale in loc. Sentino Ficaiole snc - 53040 Rapolano Terme (SI), acquisita agli atti da questo Ufficio al protocollo n. 7172 del 22 ottobre 2021, integrata con il deposito dei componenti e con ulteriore documentazione tecnica da ultimo in data 7 ottobre 2023, con la quale detta società ha chiesto l'approvazione del dispositivo di rilevamento della velocità istantanea a bordo veicolo in movimento e in postazione mobile denominato CELERITAS MSE 2021, di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo";

VISTO il voto n. 102/2023, reso nell'adunanza del 27 febbraio 2024, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo a condizione che vengano recepite le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel suddetto voto;

VISTE la nota del 7 agosto 2024, acquisita agli atti da questo Ufficio al protocollo n. 19750 dell'8 agosto 2024, con la quale la società EngiNe s.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il documento "Manuale di installazione apparati CELERITAS MSE 2021" (rif. ManCELMSE20210831-P01-R05, versione 1.0.4) emesso in data 7 agosto 2024, di seguito indicato anche, per brevità, come "manuale del dispositivo";

D E C R E T A

Articolo 1 *(Approvazione)*

1. Il dispositivo denominato "**CELERITAS MSE 2021**", prodotto dalla società EngiNe s.p.a. con sede legale in loc. Sentino Ficaiole snc - 53040 Rapolano Terme (SI), è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento, per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea.
2. Il dispositivo è in grado di rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche e funzionali, indicate nell'articolo seguente.

Articolo 2 *(Caratteristiche tecniche e funzionali)*

1. Il dispositivo consta dei seguenti componenti:
 - a) un apparato di ripresa "Vista EnVES11";



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

- b) un'unità di elaborazione "EnCZ5";
 - c) un apparato radar UMRR-11 Type 132 per il rilevamento della velocità;
 - d) un geo localizzatore ricevitore GPS USB opzionale;
 - e) fino a due sistemi di illuminazione infrarossi aggiuntivi EnHPIRLS-8234 opzionali.
2. Il dispositivo presenta ulteriori funzioni rispetto a quella approvata di cui all'articolo 1, dichiarate dal produttore nella documentazione depositata, che non sono oggetto di approvazione e pertanto non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada:
- a) registrazione video;
 - b) salvataggio ad alta qualità del ritaglio della targa del veicolo in violazione;
 - c) salvataggio di tutti i transiti per scopi di polizia, da conservare con le tempistiche e modalità stabilite dalle vigenti normative sulla privacy;
 - d) riconoscimento automatico dei pannelli delle merci pericolose;
 - e) raccolta dati statistici in maniera anonima.

Articolo 3 *(Installazione ed esercizio)*

1. Le condizioni d'installazione del dispositivo devono rispondere a quanto riportato nel manuale del dispositivo, sulla base delle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.
2. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.
3. Il dispositivo può essere utilizzato a bordo veicolo in movimento oppure in postazione mobile, e può operare soltanto in modalità presidiata dall'organo di Polizia.
4. Il dispositivo è in grado di monitorare al massimo tre corsie, indipendentemente dal loro senso di marcia.
5. Il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura secondo quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Articolo 4

(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 27 ottobre 2021, e alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni componente di cui all'articolo 2 comma 1, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)